

Milano, 14 febbraio 2020

Nota informativa su determinazione corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi

Nelle more della pubblicazione integrale della relazione tecnica alla deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS), in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si anticipa uno stralcio della suddetta relazione, in fase di ultimazione, con particolare riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi.

Come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, in relazione alla fissazione delle tariffe per il 2020, l'Autorità ha previsto che il livello iniziale dei costi riconosciuti per ciascuna attività e funzione (gestione infrastrutture di rete di distribuzione; installazione e manutenzione dei misuratori; raccolta, validazione e registrazione delle misure; commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura) sia fissato:

- applicando egual peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti nell'anno di riferimento, sia nel caso in cui i costi effettivi siano inferiori ai costi riconosciuti, sia nel caso in cui i costi effettivi siano superiori ai costi riconosciuti;
- riportando al 2020 i costi riferiti al 2018, applicando coefficienti annuali di aggiornamento che riflettono i tassi di inflazione rilevanti ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* e i tassi di recupero di produttività rispettivamente del quarto e del quinto periodo di regolazione.

In particolare, la determinazione dei maggiori recuperi di produttività in relazione alla gestione infrastrutture di rete di distribuzione, come indicato nel paragrafo 6.8 del documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS) è stata effettuata per *cluster* omogenei di imprese (grandi, medie e piccole).

1. Determinazione del costo effettivo

Sempre come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha previsto di determinare il costo effettivo sostenuto nel 2018 per ciascuna attività e funzione, sulla base dei dati riportati nei conti annuali separati resi disponibili dalle imprese distributrici all'Autorità.

In particolare, come indicato nel paragrafo 6.11 del documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, ai fini della determinazione del costo effettivo sono stati considerati:

- per quanto riguarda la **gestione delle infrastrutture di rete**, i comparti *impianti di distribuzione* (articolo 6, comma 13, lettera a), del TIUC) e *impianti di derivazione e allacciamento* (articolo 6, comma 13, lettera b), del TIUC);
- per quanto riguarda il **servizio di commercializzazione della distribuzione e della misura** il comparto *operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione* (articolo 6, comma 13, lettera f), del TIUC);
- per quanto riguarda la **funzione di installazione e manutenzione dei misuratori** i comparti *installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione* (articolo 6, comma 14, lettera a), del TIUC), *installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di consegna e di riconsegna delle reti di trasporto, inclusi i punti di riconsegna corrispondenti alla fornitura ai clienti finali* (articolo 6, comma 14, lettera b), del TIUC), *installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione*

tra reti (articolo 6, comma 14, lettera c), del TIUC) e *installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas* (articolo 6, comma 14, lettera d), del TIUC);

- per quanto riguarda la **funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure** i comparti *gestione dei dati di misura relativi a misuratori installati nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione e nei punti di interconnessione tra reti* (articolo 6, comma 14, lettere e), f) e g), del TIUC).

I costi operativi effettivi ammissibili al riconoscimento comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente sostenute nel 2018 (cfr. parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS e paragrafo 6.11 del citato documento per la consultazione 410/2019/R/GAS). Sono invece state escluse, come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS e, in maggior dettaglio nel paragrafo 6.12 del documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, alcune voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio) o in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio. Coerentemente con quanto effettuato anche nei precedenti periodi di regolazione e nella regolazione del servizio elettrico, dunque, non sono state riconosciute le voci di costo relative a:

- a) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
- b) gli oneri finanziari e le rettifiche di valore di attività finanziarie;
- c) costi connessi all'erogazione di liberalità;
- d) costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
- e) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili;
- f) oneri straordinari;
- g) spese processuali in cui la parte è risultata soccombente
- h) gli oneri per le assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi.

Ai fini della valutazione dei costi non riconoscibili, in luogo della decurtazione a *forfait* prospettata nel paragrafo 6.12 del documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, è stata effettuata una decurtazione sulla base della quantificazione puntuale di tali costi non riconoscibili come risultano dagli stessi conti annuali separati.

Come indicato nel paragrafo 6.13 del medesimo documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, i costi operativi sono stati rettificati in funzione dei ricavi realizzati dall'eventuale cessione di beni o prestazioni di servizi non allocati, sul piano contabile, per la loro marginalità, ad altri comparti o ad altre attività.

Su queste basi si è proceduto alla determinazione del costo effettivo 2018. A questo scopo sono stati utilizzati i conti annuali separati di 107 imprese distributrici (10 appartenenti al *cluster* imprese grandi, 23 al *cluster* imprese medie e 74 al *cluster* imprese piccole, corrispondenti a circa il 91% dei punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2018).

Dai calcoli effettuati, escludendo i valori superiori o inferiori a 3 volte la media, sono risultati i seguenti costi effettivi medi unitari per punto di riconsegna servito:

Gestione delle infrastrutture di rete

COE 18 imprese grandi:	24,54 euro/pdr
COE 18 imprese medie:	31,67 euro/pdr
COE 18 imprese piccole:	43,59 euro/pdr

Servizio di commercializzazione della distribuzione e della misura

COE 18	1,68 euro/pdr
--------	---------------

Funzione di installazione e manutenzione dei misuratori

COE 18	4,46 euro/pdr
--------	---------------

Funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure
COE 18 3,90 euro/pdr

2. Determinazione del costo riconosciuto 2018

Il costo riconosciuto unitario per utente servito COR_{18} in relazione alla gestione infrastrutture di rete è stato determinato come somma dei prodotti dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi fissati per l'anno 2018 ($t(dis)_{2018,d,r}^{ope}$, come riportati nella Tabella 4, lettera a), della RTDG, per il numero dei punti di riconsegna attivi serviti.

Dai calcoli effettuati sono risultati i seguenti costi riconosciuti medi unitari per punto di riconsegna servito:

COR 18 imprese grandi: 37,19 euro/pdr
COR 18 imprese medie: 41,40 euro/pdr
COR 18 imprese piccole: 47,36 euro/pdr.

Il costo riconosciuto unitario per utente servito COR_{18} in relazione alla *funzione di installazione e manutenzione dei misuratori*, alla *funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure* e al *servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura* è stato desunto dalla Tabella 5 della RTDG 2014-2019, con riferimento all'anno 2018.

3. Livello iniziale dei costi riconosciuti per l'anno 2020

Per ciascuna attività e funzione (gestione infrastrutture di rete di distribuzione, distinguendo tra i singoli *cluster* dimensionali; installazione e manutenzione dei misuratori; raccolta, validazione e registrazione delle misure; commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura), applicando egual peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti 2018, è stato calcolato un costo relativo al 2018 ($OPEX_{18}$), poi aggiornato al 2020 ($OPEX_{20}$) sulla base della seguente formula:

$$OPEX_{20} = OPEX_{18} \cdot (1 + rpi_{19} - X^{QPR}) \cdot (1 + rpi_{20} - \bar{X}^{VPR})$$

dove:

- rpi_{19} è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* per la fissazione dei parametri da impiegare nell'anno tariffe 2019, pari a 0,85%;
- rpi_{20} è il tasso di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* per la fissazione dei parametri da impiegare nell'anno tariffe 2020, pari a 1,09%;
- X^{QPR} è il tasso annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo triennio del quarto periodo di regolazione, per ciascuna attività, funzione o *cluster* dimensionale.
- \bar{X}^{VPR} è l'obiettivo annuo di recupero di produttività fissato per il quinto periodo di regolazione, per ciascuna attività, funzione o *cluster* dimensionale, secondo quanto descritto successivamente.

4. Determinazione dei parametri 2020 – gestione infrastrutture di rete

Una volta definiti dei valori medi ponderati per classe dimensionale d'impresa (grande, media e piccola), in coerenza con quanto già effettuato nel precedente periodo di regolazione (cfr. par. 29.4 della relazione AIR alla deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, questi sono stati declinati per densità di clientela servita, ipotizzando, con riferimento a ciascuna classe dimensionale, una variazione, per l'anno iniziale del nuovo periodo, uniforme a livello di classe di densità rispetto ai valori dei costi riconosciuti 2019. Tale impostazione ha consentito di non introdurre variazioni disomogenee dei costi riconosciuti all'interno della medesima classe dimensionale in funzione della densità di clientela servita.

Su queste basi sono stati definiti i valori della componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione per l'anno 2020, da applicare alle gestioni comunali.

5. Determinazione x-factor

Con riferimento alla *gestione delle infrastrutture di rete*, come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, in relazione alla determinazione del tasso annuale di recupero di produttività, l'Autorità ha confermato gli orientamenti diffusi nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, prevedendo una differenziazione del tasso di recupero in funzione della classe dimensionale, definito sulla base dei seguenti criteri:

- per le imprese di grandi dimensioni, con l'obiettivo di trasferire ai clienti finali i recuperi di produttività conseguiti nel quarto periodo regolatorio nell'ambito del quinto periodo di regolazione;
- per le imprese di medie dimensioni, con l'obiettivo di dimezzare, al termine del quinto periodo regolatorio, il *gap* oggi esistente nei riconoscimenti unitari tra imprese grandi e imprese medie;
- per le imprese di piccole dimensioni, con l'obiettivo di dimezzare, al termine del quinto periodo regolatorio, il *gap* oggi esistente nei riconoscimenti unitari tra imprese medie e imprese piccole;

Nel dettaglio, i valori dell'*X-factor*, per ciascuna classe dimensionale *dim*, sono stati definiti sulla base della seguente formula:

$$X_{dim}^{VPR} = 1 + \overline{RPI}_{20}^{25} - \sqrt[6]{\frac{OPEX_{25,dim}^{obiectt}}{OPEX_{dim}^{19}}}$$

dove:

- *dim* individua la classe dimensionale dell'impresa (grande, media, piccola dimensione);
- \overline{RPI}_{20}^{25} è il tasso medio annuo di inflazione nel periodo 2020-2025; in particolare, in coerenza con quanto indicato in precedenza, si è assunto un valore di RPI_{20} pari al 1,09% e un tasso di inflazione negli anni successivi costante e pari all'1,5%, coerente con i dati riportati nel Bollettino Economico della Banca d'Italia n. 4/2019;
- $OPEX_{25,dim}^{obiectt}$ è pari:
 - o per le imprese di grandi dimensioni, al costo operativo medio unitario effettivo relativo all'anno 2018, aggiornato per l'inflazione al 2025 (0,85% per l'aggiornamento al 2019, 1,09% per l'aggiornamento al 2020 e 1,5% per gli aggiornamenti successivi);
 - o per le imprese di medie dimensioni, con l'obiettivo di dimezzare, al termine del quinto periodo regolatorio, il *gap* oggi esistente nei riconoscimenti unitari tra imprese grandi e imprese medie;
 - o per le imprese di piccole dimensioni, con l'obiettivo di dimezzare, al termine del quinto periodo regolatorio, il *gap* oggi esistente nei riconoscimenti unitari tra imprese medie e imprese piccole;
- $OPEX_{dim}^{19}$ è il valore medio ponderato per classe dimensionale *dim* del costo riconosciuto unitario calcolato pro-forma con riferimento al 2018, aggiornato all'anno 2019 applicando il fattore $(1 + rpi_{19} - X^{QPR})$, come in precedenza definito.

Per il *servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e della misura* il valore dell'*X-factor* è stato calcolato in analogia a quanto previsto per la gestione delle infrastrutture di rete, considerando i dati aggregati di settore.

Per la *funzione installazione e manutenzione dei misuratori* e per la *funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure*, essendo il costo effettivo superiore al costo riconosciuto l'*X-factor* per il quinto periodo di regolazione è stato posto pari a 0%.